

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AVVISO

Si informa che la Giunta Regionale con delibera n° 23/26 del 30.05.2006 ha disciplinato le modalità applicative dell'articolo 4 della L.R. 11 Maggio 2006 n° 4 concernenti l'imposta regionale su aeromobili ed unità da diporto.

Al riguardo si precisa che:

- ⌚③ **soggetto passivo dell'imposta** è l'esercente di aeromobile o unità da diporto con domicilio fiscale fuori del territorio regionale;
- ⌚③ **presupposto dell'imposta** è:
 - lo scalo negli aeroporti degli aeromobili dell'aviazione generale adibiti al trasporto privato;
 - lo scalo delle unità da diporto nei porti, negli approdi e nei punti di ormeggio ubicati nel territorio regionale;
- ⌚③ **l'imposta è dovuta nella misura di:**
 - a) euro 150 per gli aeromobili abilitati fino al trasporto di quattro passeggeri;
 - b) euro 400 per gli aeromobili abilitati al trasporto da cinque a dodici passeggeri;
 - c) euro 1.000 per gli aeromobili abilitati al trasporto di oltre dodici passeggeri;
 - d) euro 1.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 14 e 15,99 metri;
 - e) euro 2.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 16 e 19,99 metri;
 - f) euro 3.000 per le imbarcazioni di lunghezza compresa tra 20 e 23,99 metri;
 - g) euro 5.000 per le navi di lunghezza compresa tra 24 e 29,99 metri;
 - h) euro 10.000 per le navi di lunghezza compresa tra 30 e 60 metri;
 - i) euro 15.000 per le navi di lunghezza superiore ai 60 metri.

Per le unità a vela con motore ausiliario l'imposta è ridotta del 50 per cento.
- ⌚③ **l'imposta regionale è dovuta per il periodo 1 giugno – 30 settembre:**
 - per ogni scalo degli aeromobili negli aeroporti regionali;
 - una volta all'anno per lo scalo delle unità da diporto nelle strutture portuali della Sardegna.
- ⌚③ **l'imposta deve essere pagata mediante versamento sul c/c postale n° 72729809** intestato a "R.A.S. - Imposta Regionale sugli aeromobili e sulle unità da diporto";
Nella causale del c/c postale devono essere indicati:
 - a) per gli aeromobili:
 - la data dello scalo cui l'imposta è riferita,
 - il numero massimo dei passeggeri trasportabile dall'aeromobile,
 - la tipologia e la sigla dell'aeromobile,
 - b) per le unità da diporto:
 - l'anno d'imposta,
 - la lunghezza fuori tutto dell'unità da diporto,
 - il numero e la sigla dell'ufficio di iscrizione.

Sono esenti dal pagamento dell'imposta regionale le imbarcazioni che sostano tutto l'anno nelle strutture portuali regionali e quelle che si recano in Sardegna per partecipare a regate di carattere sportivo.

In fase di prima applicazione per gli scali effettuati nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed l' 8 agosto l'imposta può essere assolta entro il 9 agosto senza alcun onere aggiuntivo a carico dei soggetti passivi. Per gli scali effettuati in data successiva all' 8 agosto l'imposta deve essere assolta entro 24 ore dallo scalo. Il contribuente può comunque provvedere al pagamento del tributo anticipatamente rispetto alla data dello scalo.

Tutte le informazioni utili possono essere reperite nel sito web della Regione Autonoma della Sardegna:

www.regione.sardegna.it.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi all'URP dell'Assessorato alla Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio:

Telefono: 070 606 4603 / 070 606 6776 ; Fax : 070 606 4609; Email: **prog.urp@regione.sardegna.it**

Cagliari 06 giugno 2006